

Delibera n. 213/2022

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2024 presentato da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.

L'Autorità, nella sua riunione del 16 novembre 2022

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *“[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *“[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”*;
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale *“[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale*

dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa";

- *l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale "[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione";*
- *l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, "in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti";*

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria";*

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"*, con particolare riferimento all'articolo 47;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *"Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione"*, che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 76/2014, del 27 novembre 2014, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015, del 13 novembre 2015, recante *“Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 16/2018, dell'8 febbraio 2018, recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la *“Metodologia per l'esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione”*;
- VISTA** la nota del 4 settembre 2020 (prot. ART. 12577/2020) con cui FSE ha comunicato di aver provveduto a perfezionare l'Accordo stipulato con RFI S.p.A., il cui schema

è stato approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 1252 del 4 agosto 2020, per l'affidamento a detto soggetto, individuato quale organismo di allocazione della capacità, dei compiti di svolgimento delle funzioni essenziali, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 112/2015;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 145/2021, del 4 novembre 2021, recante " *Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2023 presentato da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., nonché relative all'elaborazione della proposta tariffaria riferita a canoni e corrispettivi*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: " *Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati*";

VISTA la nota acquisita agli atti dell'Autorità al prot. 20391/2022 del 30 settembre 2022 con cui il Gestore ha trasmesso la bozza finale del PIR 2024 e relativi allegati, evidenziando come nel corso della consultazione sulla prima bozza del documento non siano state formulate osservazioni da parte degli *stakeholders*;

CONSIDERATO che l'Autorità, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (di seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l'Autorità stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame dei PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione acquisita dall'Autorità al citato prot. (ART?) 20391/2022 sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni, riguardanti in particolare:

- l'adeguamento e l'integrazione del quadro normativo;
- l'integrazione delle informazioni sull'utilizzo dei sistemi informativi di controllo della circolazione;
- gli obblighi informativi riferiti all'assistenza alle PMR in caso di trasbordo delle medesime;
- gli obblighi informativi riferiti ai servizi sostitutivi su autobus o di riprotezione su altro treno;

CONSIDERATO inoltre, che – nelle more della definizione del previsto procedimento di revisione del quadro regolatorio in materia di determinazione dei canoni e tariffe per l'accesso all'infrastruttura ed ai servizi ad essa connessi – si rende necessario, ancora per l'orario 2023-2024, emanare prescrizioni relative alla modalità di quantificazione dei suddetti canoni e tariffe;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni di cui all'allegato A alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, relative alla bozza finale del Prospetto informativo della rete 2024, trasmessa dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. con nota acquisita agli atti dell'Autorità al prot. 20391/2022;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al numero 1) sono recepite da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. nel Prospetto informativo della rete 2024, da pubblicarsi entro il termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2022-2023;
3. la presente delibera è comunicata a Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ed a RFI S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 16 novembre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)